



AMIA VERONA SPA- AZIENDA MULTISERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE – 37135 Verona - Via B. Avesani, 31 - Tel. 045 8063311 - Fax 045 8069027
www.amiavr.it - amia.verona@amiavr.it – amia.verona@cmail.autenticazione.it - Casella Postale - 1053 vr. succ. 10
Registro Imprese di Verona n. 02737960233 - Cap. Soc. int. vers. € 12.804.138,00 - C.F. e P.IVA 02737960233
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società AGSM Verona Spa Lungadige Galtarossa, 8 - 37133 Verona

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI COLORI,
VERNICI E MATERIALI AFFINI
(ex art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. 50/2016)

Numero gara 7557285

CIG 805467828F

IL R.U.P.
(Alberto Michelazzo)

Art. 1- Oggetto, importo e durata dell'appalto

La presente procedura ha per oggetto la fornitura di vernici, colori, solventi e prodotti affini, da utilizzarsi per le necessità di AMIA Verona per un importo di spesa previsto in **€ 60.000,00 oltre Iva**.

La durata temporale del contratto che verrà stipulato con la Ditta aggiudicataria della presente procedura è indicativamente **di 30 mesi** a decorrere dalla data di aggiudicazione definitiva. Il contratto dovrà ritenersi concluso solo all'esaurimento dell'importo contrattuale stabilito, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga prima del raggiungimento della sua durata temporale o dopo. L'Appaltatore, in entrambi i casi, non maturerà diritti a compensi aggiuntivi od a indennizzi di qualsiasi natura.

Si precisa che le quantità dei prodotti indicate nell'Allegato B "Offerta Economica" sono indicative e valide solo ai fini dell'aggiudicazione; potranno pertanto subire variazioni sia in aumento che in diminuzione nell'ambito dell'importo di spesa massimo sopra indicato senza che per questo la ditta aggiudicataria (di seguito denominata "Appaltatore") maturi diritti a compensi aggiuntivi od a indennizzi di qualsiasi natura.

Il corrispettivo d'offerta prodotto dall'Appaltatore si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

La fornitura del materiale non avverrà in un'unica soluzione ma dilazionata in base al fabbisogno.

Per i prodotti residuali (afferenti per tipologia) non inseriti nella presente procedura di gara, la stazione appaltante si riserva di richiedere un preventivo di spesa alla aggiudicataria e qualora ritenuto congruo, verrà emesso relativo ordine alle medesime condizioni stabilite nel presente capitolato.

L'aggiudicataria dell'appalto deve essere in grado di fornire tutti i prodotti di cui sopra (afferenti per tipologia) nelle quantità e tipologia richiesti nei tempi stabiliti dall'Art. 5 sotto indicati.

Art. 2- Caratteristiche dei prodotti

Le vernici, i colori, i solventi e prodotti affini oggetto del presente Capitolato, nel seguito denominati genericamente prodotti, dovranno possedere le caratteristiche di base indicate nel seguito.

Per alcuni prodotti si riporta la definizione di una specifica produzione unicamente per una precisa individuazione delle caratteristiche; le Ditte offerenti potranno presentare offerta per prodotti equivalenti purché rispondano a tali caratteristiche.

Tutti i prodotti oggetto della fornitura non dovranno essere rigenerati.

La Ditta aggiudicataria della fornitura dovrà mantenere aggiornate le schede tecniche e di sicurezza dei prodotti offerti in formato elettronico (preferibilmente PDF).

Si specifica che nelle schede tecniche e nelle schede di sicurezza di cui sopra andranno indicati sia il numero di riferimento del prodotto come indicato nell'allegato B "Offerta Economica" (es: Pos. 1), sia il nome commerciale del prodotto stesso.

Di seguito vengono riportate la descrizione, le caratteristiche, le specifiche e le quantità presunte dei principali prodotti necessari.

pos. 1

DILUENTE NITRO ANTINEBBIA ESENTE DA CLORURATI PER SMALTI E VERNICI ALLA NITRO

- caratteristiche tecniche: prodotto DOLMAR ECOSVERDIL R6
Antinebbia
Evaporazione: Rapida
- imballo in fusti da litri 25

pos. 2

CATALIZZATORE ISOCIANICO 3550

- caratteristiche tecniche: prodotto DAMIANI
- imballo in latte da litri 1 lt

pos. 3

ACETONE

- caratteristiche tecniche: completamente solubile
Colore APHA
- imballo in fusti da litri 25

pos. 4

RESINA POLIESTERE PER LA REALIZZAZIONE DI MANUFATTI IN VETRORESINA

- caratteristiche tecniche: insatura a base di acido ortoftalico
sciolta in stirene e preaccelerata
catalisi : 2 % in peso
resistenza alla trazione : MPa = 60 +/- 5 %
- imballo in fusti da Kg 25

pos. 5

PITTURA SPARTITRAFFICO PER VERNICIATURA SEGNALETICA STRADALE

- caratteristiche tecniche: prodotto marca FRANCHI & KIM
- imballo in latte da kg 20

pos. 6

SMALTO SINTETICO IDROSULUBILE per interni ed esterni atossico (varie tinte, in prevalenza RAL 6018)

- caratteristiche tecniche: prodotto RAPIHYDROL
essiccazione rapida : idrorepellenza 24 h (a 25°C)
- imballo in fusti da litri 5 a 25

pos. 7

SMALTO HS (HIGT SOLID) SERIE 22 MISCELATO (varie TINTE, in prevalenza RAL 6018) IMPIEGO CON CATALIZZATORE IN RAPPORTO 2:1

- caratteristiche tecniche: prodotto GLASURIT HD SERIE 22
- imballo in latte da litri 1

pos. 8

SMALTO SINTETICO EXTRA A RAPIDA ESSICCAZIONE (VARIE TINTE, IN PREVALENZA RAL 6018) IMPIEGO SENZA CATALIZZATORE

- caratteristiche tecniche: prodotto DAMIANI NITRO COMBINATO SERIE 60000
- imballo in fusti da litri : diversi formati in funzione delle necessità

pos. 9

PASTA UNIVERSALE (COLORANTE UNIVERSALE PER PITTURA MURALE)

- caratteristiche tecniche: prodotto Paolin per esterni per calci e silicati
- imballo: confezioni da ml 500

pos. 10

BOMBOLETTE SPRAY PRECARICATE VARI COLORI (in prevalenza RAL 6018)

- caratteristiche tecniche: a base nitro con additivi non pericolosi
- bombolette da 400 ml

pos. 11

BOMBOLETTE SPRAY PRECARICATE PER SEGNALETICA STRADALE COLORE BIANCO / GIALLO

utilizzo su cemento e/o asfalto.

- caratteristiche tecniche: a base nitro con additivi non pericolosi non rifrangente

applicazione a spruzzo con apposita macchina (valvola a farfalla)

- bombolette da 400 ml

pos. 12

BOMBOLETTE SPRAY ZINCANTE PRECARICATE

- caratteristiche tecniche: a base nitro con additivi non pericolosi
- bombolette da 400 ml

pos. 13

IDROPITTURA MURALE AL QUARZO "LAVABILE" PER ESTERNI E INTERNI

- caratteristiche tecniche: prodotto FRORAL 508
a base di colorimetri acrilici
alto potere coprente: PAU14 (M.U. 1631) = 96.5 +/- 1
diluizione a base acquosa: 20% in volume
applicazione: a rullo / pennello
- imballo in fusti da litri 14

pos. 14

IMPREGNANTE UNIVERSALE AD IMMERSIONE (VARI COLORI)

- caratteristiche tecniche: prodotto REMMERS INDULINE GW-306
a base di dispersioni alchiliche/acriliche e stabilizzatore di lignina
applicazione: pennello
- imballo in latte da litri: 2 – 2.5 - 5

pos. 15

VERNICE ACRILICA.

- caratteristiche tecniche: prodotto REMMERS ALLZWECK - LASUR
vernice di finitura protettiva trasparente e colorata per strutture all'esterno e interno da applicare sopra l'impregnante
applicazione: pennello
- imballo in latte da litri: 1 a 5

pos. 16

STUCCO POLIESTERE VETRORESINA A SPATOLA 839-20

- caratteristiche tecniche: prodotto GLASURIT
- imballo in barattoli da Kg 0,5 a 2,5

pos. 17

STUCCO METALLICO A SPATOLA 839-70

- caratteristiche tecniche: prodotto GLASURIT
- imballo in barattoli da Kg 0,5 a 2,5

pos. 18

CATALIZZATORE PER VERNICI HS

- caratteristiche tecniche: prodotto GLASURIT
- imballo in barattoli: varie confezioni

pos. 19

FIBRA DI VETRO TRAMA INCROCIATA (MAT O ROVING)

- caratteristiche tecniche: 450 gr/m²
- imballo in rotoli

pos. 20

FIBRA DI VETRO TRAMA A TESSUTO PARALLELO

- caratteristiche tecniche: 400 gr/m²
- imballo in rotoli

pos. 21

SOTTOSCOCCA

- caratteristiche tecniche: Prodotto Teroson Super 3000
- imballo: latte da 1 litro

Art. 3 – Precisazioni sull'aggiudicazione

Pena l'esclusione della ditta concorrente, l'offerta dovrà riguardare tutti i prodotti richiesti che dovranno soddisfare i requisiti minimi indicati nel presente capitolato speciale d'appalto. Ne consegue che, la mancanza e/o la non conformità di uno solo dei predetti articoli comporterà l'esclusione della ditta concorrente dalla gara d'appalto in oggetto.

Si sottolinea che l'aggiudicataria dovrà essere in grado di fornire anche tutte le tipologie di prodotti afferenti al codice 101A004 "Colori, smalti, vernici e materiali per verniciatura" per cui si è iscritta nell'albo fornitori aziendale

Art. 4 – Poteri di verifica e controlli

L'Appaltante, durante tutta la durata del contratto, potrà effettuare a propria discrezione controlli sulla qualità ed originalità dei prodotti forniti.

Per l'effettuazione di tali controlli l'Appaltante farà ricorso a laboratori certificati per le analisi chimico fisiche. AMIA Verona spa si riserva di chiedere alla ditta aggiudicataria, per tutta la durata del contratto, di fornire documentazione attestante la provenienza del prodotto fornito.

L'esito negativo di tali controlli comporterà l'addebito all'Appaltatore dei costi sostenuti per il controllo stesso; tale esito costituirà altresì motivo di risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore stesso nei modi e termini previsti dal competente articolo del presente Capitolato.

Art. 5 – Modalità e tempi di consegna

Le consegne dei prodotti dovranno essere scaglionate lungo tutta la durata del contratto sulla base delle necessità dall'Appaltante.

L'Appaltante provvederà ad emettere specifico ordine che trasmetterà all'Appaltatore via fax od e-mail.

Ogni consegna dovrà essere accompagnata da un singolo documento di trasporto riportante il riferimento di ogni singolo ordine; inoltre, per ogni singolo prodotto: la descrizione del materiale, i riferimenti ai listini prezzi (codice e prezzo), il ribasso applicato ed il codice identificativo interno dell'Appaltante.

I prodotti, salvo diversa indicazione riportata sull'ordinativo, dovranno essere consegnati **entro 4 ore** dall'ordine emesso (in caso di ordini emessi dopo le ore 15.30 entro le ore 8.00 del giorno successivo) in porto franco presso il magazzino dell'Appaltante, sito in Verona, Via Bartolomeo Avesani, 31, nel seguente orario:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 19.30;
- il sabato dalle ore 7.00 alle ore 12.00.

Tutti gli oneri inerenti l'imballaggio, il trasporto e la consegna sono a carico della ditta fornitrice.

L'accettazione da parte dell'Amia non solleva la Ditta da responsabilità in ordine a difetti, imperfezioni, vizi apparenti od occulti delle merci consegnate accertati successivamente alla consegna.

Gli articoli risultati inidonei e/o imperfetti dovranno essere sostituiti, senza indugio, a cura e spese della Ditta fornitrice **entro 5 giorni** dalla richiesta.

Art. 6 – Oneri a carico dell'appaltatore

Sono a completo carico dell'appaltatore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Amia Verona Spa:

1. il rispetto delle norme di sicurezza (sarà cura dell'impresa appaltatrice predisporre il proprio Piano Operativo di Sicurezza ai sensi del T.U.81/08);
2. tutte le spese e gli oneri attinenti l'assunzione, la formazione e amministrazione del personale necessario alla fornitura, compresa la fornitura di divise, tessere di riconoscimento e distintivi;
3. l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti, decreti e contratti collettivi di lavoro in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, prevenzione infortuni sul lavoro, con particolare riguardo agli adempimenti previsti dal T.U. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni e ogni altro onere previsto a carico del datore di lavoro;
4. tutte le spese e gli oneri derivanti dall'adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni;
5. tutte le spese e gli oneri dipendenti dalla stipulazione e dall'esecuzione del contratto, anche se di natura accessoria all'oggetto principale dell'appalto;

Art. 7 – garanzia e cauzione definitiva

A seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto dei singoli lotti del presente appalto, a garanzia degli obblighi derivanti dall'assegnazione dell'appalto, l'Appaltatore dovrà procedere alla costituzione di una cauzione definitiva pari ad almeno il 10% dell'importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi, di cui all'articolo 103 del D.Lgs 50/2016, avente validità per il tempo contrattualmente previsto.

La cauzione definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con dpr n. 449 del 13.02.1959, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati.

La cauzione dovrà riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione, di cui all'art. 1944 del cc e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 del cc comma 2 e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento della fornitura e verrà restituita in seguito a istanza dell'Impresa dopo i dodici mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale.

L'Appaltante è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Appaltatore per inadempimenti contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione, l'Impresa è obbligata nel termine di 10 (dieci) giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la risoluzione del contratto a discrezione del Committente.

In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dall'Appaltante.

Resta salva, per l'Appaltante, la facoltà di richiedere l'integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell'appalto in conseguenza dell'estensione delle prestazioni.

Lo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto avrà luogo al termine del rapporto contrattuale, previo esito positivo delle operazioni di verifica di conformità eseguite.

Art. 8 – anticipazioni

All'Impresa non sarà riconosciuta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale inerente la prestazione.

Art. 9 – fatturazioni e pagamenti

I pagamenti saranno effettuati mediante mandato di pagamento entro 60 (sessanta) giorni data ricevimento fattura fine mese mediante accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n.136.

Dovranno essere emesse fatture con cadenza mensile; la fattura dovrà essere unica per tutti gli ordini ricevuti nel mese.

Ciascuna fattura dovrà riportare il numero CIG. I pagamenti saranno subordinati alla verifica degli adempimenti in ottemperanza al disposto dell'art. 48-bis del DPR 29/09/73, introdotto dall'art. 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006.

La liquidazione della fattura avverrà solo a seguito di positiva verifica della correttezza contributiva a mezzo DURC.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del decreto medesimo, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

L'Appaltante declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti;
- DURC irregolare;
- carichi sospesi Equitalia;
- mancato adempimento degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle esattoriali di cui all'art. 48 bis del DPR n. 602 del 1973.

Art. 10 - tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

Art. 11 – cessione del credito

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile, è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente.

Art. 12 – subappalto

L'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è direttamente affidata all'Impresa; l'eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall'articolo 105 del d.lgs 50/2016 e s.m.i.,.

Qualora l'Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto d, deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105.

La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l'Impresa, di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l'unica e sola responsabile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l'Impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del medesimo D.lgs. 50/2016.

In particolare, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, si richiama l'obbligo dell'Impresa di trasmettere al Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

In caso di inadempimento, il Committente si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti fino ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti dell'Impresa di cui al comma precedente.

Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell'articolo 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese ed anche alle società consortili.

Art. 13 – divieto di cessione del contratto – cessione dell'azienda

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del cc a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

Trova applicazione l'art. 106, comma 13, del D. lgs. n. 50/2016.

Art. 14 – riservatezza

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.

Art. 15 - penalità per mancato rispetto degli obblighi contrattuali

Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all'Impresa le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

Inadempienza	Penale
Ritardo nella consegna	€/giorno 0,3 per mille dell'importo contrattuale
Articolo non conforme (in caso di mancata sostituzione)	Prezzo dell'articolo come da offerta economica

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;

4) in caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza o ad emettere apposita fattura, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione (se prodotta); in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

L'applicazione della penale prevista o la risoluzione anticipata del contratto non esonerano l'affidatario dall'obbligo di risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Art. 16 – risoluzione del contratto

Dopo tre inadempienze (anche se non consecutive) segnalate per iscritto all'affidatario Amia Verona Spa procederà alla risoluzione del contratto.

AMIA Verona spa si riserva il diritto di dichiarare la risoluzione del contratto, senza con ciò rinunciare al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti, solamente comunicando all'affidatario la propria decisione, qualora non siano rispettati da parte dell'affidatario nei seguenti casi:

- a) nel caso di ripetute o gravi inosservanze delle clausole contrattuali (intendendosi come grave errore contrattuale l'inosservanza di tutti gli articoli del presente capitolato);
- b) nel caso di ripetute inadempienze che comportino disservizio per la Stazione Appaltante;
- c) scioglimento, cessazione, fallimento o apertura di altra procedura concorsuale della ditta appaltatrice;
- d) qualora la ditta appaltatrice nell'espletamento della fornitura si renda colpevole di frodi;
- e) per ogni altra grave inadempienza ai termini dell'art. 1453 del c.c.;
- f) per la revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- g) per sopraggiunte esigenze operative, opportunamente documentate.

E' comunque fatta salva la facoltà dell'Appaltante di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore. È altresì causa di risoluzione espressa di diritto del rapporto contrattuale l'effettuazione di transazioni senza l'utilizzo di bonifici bancari ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

Art. 17 – recesso

Amia Verona Spa si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile, in qualunque tempo per tutta la durata contrattuale.

Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite apposita comunicazione pec/raccomandata A/R. il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In tal caso la stazione appaltante si riserva la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso con le modalità ritenute opportune. Non è previsto corrispettivo a favore dell'affidatario per il recesso.

In caso di recesso dell'affidatario, la stazione appaltante, oltre all'escussione della cauzione definitiva, chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione della fornitura.

Art. 18 - riserve e reclami

Tutte le riserve e i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax, mediante comunicazione informatica all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all'ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell'Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta).

Art. 19 - osservanza di capitolato, leggi, norme e regolamenti

L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.

Art. 20 – spese contrattuali

Sono a totale carico dell'Impresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.

Saranno inoltre a carico dell'Impresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili.

L'eventuale documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del dpr 30/12/1982 n° 955.

Art. 21 – trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE 679/2016 (gdpr)

Nell'ambito del trattamento dei dati effettuati in esecuzione del presente contratto, ciascuna delle Parti opera in qualità di Titolare e si impegna al rispetto di tutte le disposizioni di cui al GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali EU 679(2016) e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei provvedimenti emanati in materia dalle autorità competenti.

Le parti dichiarano altresì di aver ricevuto ciascuna l'informativa sul trattamento dei dati personali da parte dell'altra.

Art. 22 - foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Verona.
È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

Art. 23 – modalità di partecipazione e criteri di assegnazione dell'appalto

Per quanto concerne i requisiti di ammissione, le modalità di partecipazione alla gara, i criteri di valutazione e la compilazione dell'offerta, nonché tutte le altre condizioni generali e particolari inerenti la partecipazione e lo svolgimento della gara medesima, si rimanda al contenuto del Disciplinare di gara ed ai relativi allegati.

IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO
(Alberto Michelazzo)